

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2011

relativa a un contributo finanziario dell'Unione a determinati interventi di eradicazione dell'afta epizootica negli animali selvatici nel sudest della Bulgaria nel 2011-2012*[notificata con il numero C(2011) 9225]***(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)**

(2011/855/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di determinati interventi di eradicazione dell'afta epizootica.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma, gli articoli 20 e 23, l'articolo 31, paragrafo 2, l'articolo 35, paragrafo 2, e l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'afta epizootica è una malattia virale altamente contagiosa degli artiodattili selvatici e domestici con gravi conseguenze per la redditività dell'allevamento di bestiame che perturba gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica esiste il rischio che l'agente patogeno si diffonda in altre aziende che detengono animali di specie sensibili non solo all'interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso il movimento di animali sensibili vivi o di prodotti derivati.
- (3) La direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ⁽²⁾, stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per impedire l'ulteriore diffusione del virus.
- (4) La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza. A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, di tale
- (5) In Bulgaria nel 2011 si sono manifestati focolai di afta epizootica e taluni casi della malattia sono stati individuati presso animali selvatici sensibili. Le autorità della Bulgaria hanno potuto dimostrare, grazie alla fornitura regolare di informazioni sugli sviluppi della situazione relativa alla malattia al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad una continua trasmissione di relazioni alla Commissione e agli Stati membri, di aver efficacemente applicato le misure di lotta di cui alla direttiva 2003/85/CE.
- (6) Le autorità della Bulgaria hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi riguardo alle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione ⁽³⁾.
- (7) Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, della direttiva 2003/85/CE l'autorità competente bulgara, non appena ha avuto conferma del caso primario di afta epizootica negli animali selvatici, ha applicato le misure di cui all'allegato XVIII, parte A, della direttiva al fine di contenere la diffusione della malattia.
- (8) Poiché l'afta epizootica si è manifestata in zone condivise tra animali selvatici e artiodattili domestici sensibili, per la prima volta uno Stato membro ha elaborato un piano di eradicazione dell'afta epizootica negli animali selvatici nella zona definita infetta e ha specificato le misure applicate nelle aziende di tale zona a norma dell'allegato XVIII, parte B, della direttiva 2003/85/CE.
- (9) Il 4 aprile 2011, entro 90 giorni dalla conferma del caso di afta epizootica negli animali selvatici, la Bulgaria ha presentato un piano per l'eradicazione dell'afta epizootica negli animali selvatici in parti delle regioni di Burgas, Yambol e Haskovo.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

- (10) Successivamente alla valutazione da parte della Commissione del piano presentato dalla Bulgaria è stata adottata la decisione di esecuzione della Commissione 2011/493/UE, del 5 agosto 2011, che approva il piano di eradicazione dell'afta epizootica negli animali selvatici in Bulgaria ⁽¹⁾.
- (11) Secondo quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾, e dall'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento, che viene adottata dall'istituzione cui sono stati delegati i poteri e che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa.
- (12) È necessario fissare il livello della partecipazione finanziaria dell'Unione ai costi sostenuti dalla Bulgaria per l'attuazione di determinati elementi del piano approvato per l'eradicazione dell'afta epizootica negli animali selvatici in Bulgaria, tenendo conto anche della particolare situazione epidemiologica per quanto concerne l'afta epizootica nel sudest dei Balcani.
- (13) È opportuno finanziare, a un tasso stabilito a norma della presente decisione, le necessarie e urgenti attività di sorveglianza, comprese quelle di miglioramento del laboratorio nazionale di riferimento, uno dei pochissimi laboratori dell'intera regione che dispone di sufficiente esperienza nella diagnosi dell'afta epizootica, e del sistema di informazione veterinaria, per integrare i dati della sorveglianza con quelli del controllo degli spostamenti, nonché i costi di pulizia e disinfezione e le campagne d'informazione pubblica. Le suddette azioni consentiranno di ampliare le conoscenze dell'Unione per la gestione di casi analoghi in futuro.
- (14) Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾.
- (15) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Alla Bulgaria può essere concesso un contributo finanziario dell'Unione al finanziamento dei costi sostenuti da tale Stato membro e relativi all'adozione di misure a norma dell'articolo 8, dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera c), degli articoli 19 e 22, dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'articolo 35, paragrafo 1, e dell'articolo 36, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE per combattere ed eradicare l'afta epizootica negli animali selvatici nel sudest della Bulgaria nel 2011, secondo il piano di eradicazione approvato mediante la decisione 2011/493/UE.

Il primo comma costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

2. L'importo complessivo del contributo dell'Unione non eccede 890 000 EUR.

3. Solo i costi sostenuti per l'attuazione delle misure descritte nell'allegato, attuate tra il 4 aprile 2011 e il 3 aprile 2012, pagati dalla Bulgaria entro il 5 agosto 2012 sono ammissibili al cofinanziamento attraverso il contributo finanziario dell'Unione al tasso massimo per le attività specifiche indicato nell'allegato.

Articolo 2

1. Le spese presentate dalla Bulgaria ai fini di un contributo finanziario dell'Unione sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto, né altre imposte.

2. Qualora le spese della Bulgaria siano in una valuta diversa dall'euro, la Bulgaria le converte in euro applicando l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del primo giorno del mese in cui la domanda di rimborso è presentata dallo Stato membro.

Articolo 3

1. Il contributo finanziario dell'Unione per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 è concesso a condizione che la Bulgaria:

- a) attui il piano di eradicazione di cui all'articolo 1 con efficacia e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, tra cui la direttiva 2003/85/CE, e la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;
- b) trasmetta alla Commissione entro il 31 gennaio 2012 una relazione intermedia sull'esecuzione tecnica del piano di eradicazione, conformemente all'allegato XVIII, parte B, paragrafo 5, della direttiva 2003/85/CE, accompagnata da una relazione finanziaria intermedia relativa al periodo compreso tra il 4 aprile 2011 e il 31 dicembre 2011;

⁽¹⁾ GU L 203 del 6.8.2011, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

c) trasmetta alla Commissione entro il 15 settembre 2012 una relazione finale sull'esecuzione tecnica del piano di eradicazione, alla quale vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute dalla Bulgaria e dei risultati conseguiti nel periodo dal 4 aprile 2011 al 3 aprile 2012;

d) non presenti altre richieste di contributo all'Unione per le misure descritte nell'allegato, né lo abbia fatto in precedenza.

2. Qualora la Bulgaria non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario dell'Unione tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall'Unione.

Articolo 4

1. La Bulgaria garantisce che l'autorità competente conservi per un periodo di sette anni una copia certificata dei documenti giustificativi relativi alle attività oggetto del contributo finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 1, in particolare fatture, buste paga, liste di presenza e documenti relativi alla spedizione di campioni e alle missioni.

2. La Bulgaria registra nel proprio sistema contabile le spese dichiarate alla Commissione e conserva tutti i documenti originali, ai fini di eventuali controlli, per un periodo di sette anni.

3. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 vanno inviati alla Commissione, se richiesti.

Articolo 5

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

Costo delle misure attuate tra il 4 aprile 2011 e il 3 aprile 2012, conformemente al piano di eradicazione dell'afra epizootica negli animali selvatici sensibili nel sud-est della Bulgaria, di cui all'articolo 1

Attività	Azione nel piano approvato	Specificità	Numero di unità	Costo per unità (in EUR)	Totale (in EUR)	Percentuale contributo dell'unione (%)
1. Sorveglianza	1.1. Analisi di laboratorio su animali domestici	Test: ELISA NSP	2 000	3,00	6 000	100
		Test: ELISA anticorpi — Tipo «O»	21 024	3,50	73 584	100
		RT-PCR	2 000	15,00	30 000	100
		ELISA Ag	2 000	10,00	20 000	100
	Totale parziale				129 584	
	1.2. Campionamento su animali domestici	Vacutainer (contenitori sottovuoto)	21 024	0,50	10 512	100
		Provette	2 000	0,50	1 000	100
	Totale parziale				11 512	
	1.3. Analisi di laboratorio su animali selvatici	Test: ELISA NSP	480 (282)	3,00	1 440	100
		Test: ELISA anticorpi — Tipo «O»	480 (282)	3,50	1 680	100
		RT-PCR	400 (282)	15,00	6 000	100
		ELISA Ag	400	10,00	4 000	100
	Totale parziale				13 120	
	1.4. Campionamento su animali selvatici	Vacutainer (contenitori sottovuoto)	282	0,50	141	100
		Provette	200	0,50	100	100
	Totale parziale				241	
	1.5. Cattura animali selvatici mediante trappole	Trappole per cinghiali	7	500,00	3 500	100

Attività	Azione nel piano approvato	Specifica	Numero di unità	Costo per unità (in EUR)	Totale (in EUR)	Percentuale contributo dell'unione (%)	
2. Pulizia e disinfezione	1.6. Caccia mirata e cattura mediante trappole di animali selvatici e animali domestici senza proprietario	Manodopera (retribuzione giornaliera)	4 650	22,00	102 300	100	
		Cartucce	400	2,00	800	100	
		Altri costi	153	50,00	7 650	100	
		Trasporto settimanale	52	100,00	5 200	100	
	1.7. Altri costi: prelievo e trasporto dei campioni al laboratorio animali domestici + selvatici						
	3. Miglioramento dei laboratori nazionali di riferimento	1.8. Esame clinico delle mandrie di animali domestici: — taskforce, compresi i controlli di rintracciabilità del campionamento e l'aggiornamento on line della base dati centrale 3 gruppi di quattro esperti	Manodopera (retribuzioni + IGS/indennità lavoro notturno) al mese, per esperto	12 (365 + 700)	1 065,00	153 360	100
Indumenti protettivi			6 240	500,00	31 200	100	
Altri costi: trasporto mediante veicoli noleggiati			3	9 000,00	27 000	100	
Accesso alla base dati centrale in tempo reale on line:							
tramite laptop veloci, dotati di memoria sufficiente e dispositivo GPS			3	1 000,00	3 000	100	
tramite telefoni cellulari			3	5,00	1 500	100	
Totale parziale					216 060		
2.1. Pulizia e disinfezione			Disinfezione dei punti di controllo (costruzione)	16	200,00	3 200	100
			Disinfezione periodica dei punti di controllo (manutenzione)	17	200,00	3 400	100
			Disinfezione dei veicoli della taskforce	3	200,00	600	100
	Totale parziale			7 200			
3.1. Rafforzamento della capacità dei LNR per quanto riguarda l'afia epizootica	Macchinari, attrezzature e materiale di consumo			128 000	100		
	Totale parziale			128 000			

Attività	Azione nel piano approvato	Specifica	Numero di unità	Costo per unità (in EUR)	Totale (in EUR)	Percentuale contributo dell'unione (%)
4. Sistema di informazione veterinaria	4.1. Miglioramento della base dati (VetIS) e integrazione del sistema di dati dei laboratori	Hardware, software e programmazione			957 000	25
	Totale parziale				239 250	
5. Campagna informativa	5.1. Campagna informativa	12 riunioni l'anno, per zona, opuscoli e altro materiale informativo	36	500,00	18 000	100
	Totale parziale				18 000	
	Totale				882 417	